



I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI

Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA) Centralino: Tel./Fax 099/9711152

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679

C.F.90214640733

www.einaudimanduria.gov.it

TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

Codice Univoco: UFDLML

PROCEDURE E REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO DELL'ISS L EINAUDI (approvato in Consiglio di Istituto il 29/11/2016)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...". Conseguentemente è **vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituto** (area cortiliva recintata).

2. FINALITA':

Il presente documento è redatto con una **finalità non coercitiva, bensì educativa** e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto di impiego e fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In virtù del presente regolamento e della conseguente nomina, sarà compito dei preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

4. SANZIONI:

In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di **€ 27.50** che costituisce la somma minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2, fino ad un massimo di **€ 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

I soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, **qualora non ottemperino tale obbligo** sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa **da € 220,00 a € 2.200,00**.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare**.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il **divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola**.

5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IISS Einaudi – Manduria(TA) verbale N. ____ del ____);

B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per Territorio;

C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO:

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato *può* far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (*culpa in educando*) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

7. NORME FINALI:

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Elena Silvana CAVALLO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 11/11/1975 n.584 – Legge 28/12/2001 n.448, art.52
Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n.69 Legge 16/01/2003 n.3
Direttiva PCM 14/12/1995 DPCM 23/12/2003
Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n.4 Legge finanziaria 2005
Circolare Ministero della Salute 17/12/2004 Decr.eg.vo 81/2008
Accordo Stato-Regioni 16/12/2004 CCNL Scuola 2006-2009
Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 art.4